

CIRCOLARE N. 08/2021 – 26 maggio 2021

EROGAZIONI PUBBLICHE: OBBLIGHI INFORMATIVI – scadenza 30.06.2021

In attuazione della legge 4 agosto 2017 n. 124 e a seguito delle modifiche di cui all'art.35 D.L. n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" si disciplinano gli obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche, le quali sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza.

Si tratta in particolare di **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria** erogati da:

- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Società in controllo pubblico;
- Associazioni e fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dalle Pubbliche Amministrazioni;
- Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.2-bis, D.Lgs. n.33/2013 (es: autorità amministrative indipendenti di garanzia/vigilanza)

SOGGETTI INTERESSATI (BENEFICIARI)

I commi 125 e 125-bis art.1 Legge 124/2017 individuano tre raggruppamenti di **soggetti interessati** all'obbligo di pubblicità:

- associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale associazioni, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex D.Lgs. n.286/1998;
- imprese esercenti le attività ex art.2195 c.c., tenute alla redazione della Nota Integrativa;
- imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa. (s.r.l. di piccole dimensioni, s.n.c, s.a.s., imprese individuali e professionisti):

ESONERO

L'obbligo di pubblicazione **non si applica** ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, **non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria** erogati al soggetto beneficiario sia **inferiore a 10.000 euro** nel periodo considerato.

Tale limite va inteso in senso cumulativo e non riferito alle singole erogazioni.

Restano escluse:

- Le agevolazioni fiscali/previdenziali e le sovvenzioni ricevute "sulla base di un regime generale" ossia:
 - o accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni;
 - o rivolte alle imprese in generale.

- Le somme percepite a titolo di:
 - o Corrispettivo di una prestazione svolta/retribuzione per un incarico;
 - o Risarcimento.

ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ INFORMATIVA

La Legge prevede che si faccia riferimento alle somme effettivamente erogate pertanto è evidente che vige l'applicazione del c.d. "**principio di cassa**".

Le modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicità sono differenziate a seconda della tipologia di soggetto.

- Tutti i soggetti tenuti ad iscriversi al registro delle imprese hanno l'obbligo di pubblicazione delle informazioni in Nota Integrativa in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico.

A titolo esemplificativo si indica la formulazione utilizzabile ai fini della nota integrativa:

"In riferimento all'art.1 comma 125-bis, Legge n.124/2017 si evidenzia che la società ha ricevuto, nel corso del presente esercizio oggetto di bilancio 2020 sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, che si precisano di seguito..."

- Per quanto concerne le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, associazioni, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri sono tenuti alla pubblicazione delle informazioni sul **proprio sito internet** o in mancanza di esso si rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla **pagina Facebook** dell'ente medesimo **ENTRO IL 30 GIUGNO**
- Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa sono tenuti alla pubblicazione di informazioni sul proprio sito internet o nel portale dell'associazione di categoria di appartenenza, anch'essi **ENTRO IL 30 GIUGNO**

Nelle informazioni da pubblicare vanno indicati:

- Denominazione del soggetto erogante;
- Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- Data di incasso
- Causale
- Si può eventualmente indicare anche denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente

NOVITÀ COVID-19

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato italiano ha provveduto all'introduzione di numerosi contributi e aiuti di Stato a sostegno delle categorie che maggiormente sono state colpite da tale crisi tra cui:

- Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19;
- Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive;

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

- Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19;
- Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M 3 novembre 2020;
- Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione;
- Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro;
- Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (investitori);
- Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (società conferitarie).

Essendo gli aiuti di stato soggetti all'obbligo di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di stato, sarà sufficiente dare menzione della loro esistenza in Nota integrativa, se l'operatore non è tenuto alla redazione della Nota integrativa nel proprio sito internet/ portale digitale o quello dell'associazione di categoria di appartenenza

SCADENZA PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO: 30 GIUGNO 2021

REGIME SANZIONATORIO

Il comma 125-ter, Legge n.124/2017, prevede che l'inosservanza degli obblighi di pubblicità comporta l'applicazione in capo a tutti i soggetti obbligati:

- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto con un minimo pari a 2.000,00 €
- della sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

In caso di **inadempimento dell'obbligo di pubblicazione entro 90 giorni dalla contestazione è applicabile la sanzione dell'integrale restituzione di quanto ricevuto.**

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Lo studio